



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO-COORDINAMENTO PEDAGOGICO

**Allegato "A" alla deliberazione
di Consiglio dell'Unione n. 26/2021**

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, L'ACCREDITAMENTO E IL CONTROLLO DEI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI)

Ai sensi della:

- Legge Regionale n. 19 del 25 novembre 2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000";
 - D.G.R. n. 1564 del 16 ottobre 2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative - ve di conciliazione";
 - D.G.R. n. 704 del 13 maggio 2019 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016";
 - D.G.R. n.1035 del 29.06.2021 " Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accREDITAMENTO dei nidi d'infanzia".
-

“Regolamento” approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 26 del 29/11/2021.

L'approvazione del suddetto “Regolamento” comporta l'abrogazione del precedente “Regolamento”, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 10 del 25/05/2015.

INDICE

PARTE PRIMA.....	3
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITA' (SCIA) DEI SERVIZI RICREATIVI E ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	3
Articolo 1 (Autorizzazione al funzionamento).....	3
Definizioni.....	3
Servizi Sperimentali.....	3
Servizi Ricreativi e Iniziative di conciliazione.....	4
Art. 2 (Organo tecnico collegiale).....	4
Art. 3 (Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento).....	4
Art. 4 (Servizi per cui è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività).....	4
Art. 5 (Commissione tecnica distrettuale: composizione, funzionamento e compiti).....	4
Composizione.....	5
Funzionamento.....	5
Compiti.....	5
Art. 6 (Termini per il provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione).....	5
Art. 7 (Durata e rinnovo dell'autorizzazione).....	6
Art. 8 (Attività di vigilanza e controllo).....	6
Art. 9 (Sanzioni amministrative).....	7
Sanzioni per mancata autorizzazione al funzionamento o segnalazione certificata di inizio attività.....	7
Sanzioni per mancanza/perdita dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e dei requisiti normativi per i servizi ricreativi.....	7
PARTE SECONDA.....	8
ACCREDITAMENTO E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI (0-3 ANNI).....	8
Art. 10 Accredimento (normativa, definizione, finalità e requisiti).....	8
Art. 11 (Domanda di accreditamento).....	9
Art. 12 Concessione dell'accREDITamento (Organo comunale competente).....	9
Art. 13 Procedura per l'accREDITamento (modalità e tempistica).....	9
Art. 14 Funzioni del Comune (compiti del Comune).....	10
Art. 15 Funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale (compiti del CPT – Coordinamento Pedagogico Territoriale).....	10
Art. 16 Funzioni della Commissione Tecnica Distrettuale (compiti della CTD).....	11
Art. 17 Obblighi regolamentari (adempimenti per i gestori privati).....	11
Art. 18 Attività di vigilanza e controllo (a cura della CTD).....	12
Art. 19 (Sanzioni per mancanza o perdita dei requisiti per l'accREDITamento).....	12
Art. 20 (Norme di prima attuazione e transitorie).....	13
Art. 21 (Abrogazione).....	13
Art. 22 (Rinvio).....	13

PARTE PRIMA

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITA' (SCIA) DEI SERVIZI RICREATIVI E ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 1

Autorizzazione al funzionamento

Il presente regolamento detta norme in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia destinati ai bambini da 0 a 3 anni (di seguito servizi educativi), così come disciplinato dalla Legge regionale 25 novembre 2016 n. 19 (di seguito L.R. 19/2016) e successive direttive applicative, nonché in materia di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia, sulle loro strutture e sui servizi ricreativi e di conciliazione di cui all'art. 9 della legge medesima.

Il presente Regolamento ha validità per i seguenti Comuni:

Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa

Definizioni

I servizi educativi per la prima infanzia destinati alle bambine ed ai bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni (di seguito servizi educativi) sono definiti nell'ambito della L.R. 25 novembre 2016 n. 19 e sono i seguenti:

A) Nidi d'infanzia

- micronidi
- sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici
- sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi
- nidi aziendali

B) Servizi educativi integrativi al nido: anche istituiti presso luoghi di lavoro

- Spazio bambini
- Centro per bambini e famiglie
- Servizi domiciliari (P.g.e.)
- servizi sperimentali

L'apertura e la gestione di un servizio educativo, tra quelli di cui sopra, che preveda l'affidamento di bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni in contesto differente da quello familiare ed a fronte di un compenso economico è soggetta all'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2016 e della DGR n. 1564/2017.

Non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento i servizi ricreativi e le iniziative di conciliazione di cui all'art. 9 della L.R. 19/2016. I gestori dei servizi ricreativi devono comunque presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

Servizi Sperimentali

I servizi sperimentali di cui alla DGR 1564/2017- II - art 3.3.ab sono caratterizzati dalla necessità di far fronte ad esigenze di innovazione, a particolari situazioni sociali e territoriali nonché ai bisogni peculiari delle famiglie, anche a seguito di emergenze e calamità naturali.

I gestori che intendono avviare una sperimentazione devono presentare la domanda e la documentazione prevista ai Comuni territorialmente di riferimento.

La pratica, unitamente al parere di merito espresso dalla CTD, viene trasmessa al Nucleo Regionale di valutazione

sui servizi sperimentali.

Recepito l'esito della valutazione regionale, ciascun Comune di riferimento procede con il rilascio o con il diniego dell'autorizzazione, secondo le procedure previste dalla DGR 1564/2017.

Servizi Ricreativi e Iniziative di conciliazione

I servizi ricreativi e iniziative di conciliazione, rivolti ai bambini di età inferiore a tre anni, di cui all'art. 9 della L.R. 19/2016 non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento.

I servizi ricreativi, i cui requisiti organizzativi sono definiti nella sezione III art. 4 della DGR 1564/2017, sono soggetti all'obbligo, contestualmente all'apertura, di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività contenente le informazioni, le dichiarazioni e la documentazione prevista dalla DGR 1564/2017 e dagli altri obblighi legislativi vigenti in materia.

Le iniziative di conciliazione, i cui requisiti organizzativi sono definiti nella sezione III art. 5 della DGR 1564/2017, pur non essendo soggette ad alcun tipo di autorizzazione possono essere collegate al sistema dei servizi 0/6, dovranno pertanto inviare al Comune territorialmente di riferimento comunicazione di avvio dell'iniziativa contenente i contatti di riferimento del gruppo di famiglie.

Articolo 2 Organo tecnico collegiale

Viene attivata la Commissione Tecnica dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia che territorialmente coincide con l'ambito del Distretto socio sanitario dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, come previsto dalla Direttiva Regionale n. 1564 del 2017, allegato B punto 4, i cui compiti sono dettagliatamente descritti nei successivi sotto paragrafi (di seguito denominata Commissione Tecnica Distrettuale).

Articolo 3 Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento

Le autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 19/2016 nonché della "Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione" ai sensi della D.G.R. n. 1564/2017 e successive integrazioni e modificazioni, sono rilasciate dal responsabile competente per materia o suo delegato del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, avvalendosi dell'attività istruttoria della "Commissione Tecnica Distrettuale".

Articolo 4 Servizi per cui è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività

I servizi ricreativi e le iniziative di conciliazione di cui all'art. 9 della legge regionale, pur non soggetti ad autorizzazione al funzionamento, sono soggetti alla presentazione all'Amministrazione Comunale, contestualmente all'inizio del servizio, della segnalazione certificata di inizio attività sull'apposito modello sottoscritto dal responsabile legale del soggetto gestore.

Le procedure ed i contenuti della segnalazione certificata di inizio attività sono determinati dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 1564 de 16/10/2017 e dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore, prima di presentare la segnalazione certificata di inizio attività può chiedere all'Amministrazione Comunale, che a sua volta può coinvolgere la Commissione Tecnica Distrettuale di cui agli artt. 22 e 23 della L.R. 19/2016 per una valutazione preventiva del progetto.

Articolo 5 Commissione tecnica distrettuale: composizione, funzionamento e compiti

La Commissione tecnica distrettuale, organo tecnico collegiale a cui sono attribuite funzioni istruttorie e di supporto

per il rilascio dell'autorizzazione e il suo rinnovo, è nominata dall'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di Distretto.

Il primo atto di nomina sarà adottato dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia tempestivamente; per gli atti di nomina successivi, sarà rispettato il termine quinquennale stabilito per la rotazione dei membri come sotto specificato evitando soluzioni di continuità.

Composizione:

La composizione della Commissione tecnica distrettuale dovrà prevedere le seguenti figure:

Presidente:

Dirigenti/Responsabili competenti del settore "Servizi per l'infanzia" scelti tra i dirigenti/responsabili dei Comuni del Distretto

Vice Presidente:

Responsabile dei Servizi educativi scelto tra i Responsabili dei Comuni del Distretto

Componenti:

- un membro effettivo e uno supplente scelto tra i responsabili dei servizi tecnici dei Comuni del distretto;
- un membro effettivo e uno supplente scelto tra i coordinatori pedagogici dei Comuni/Unione del distretto;
- un membro effettivo e uno supplente scelti tra tecnici esperti in materia designati dall'Azienda USL di Bologna;
- un membro effettivo e uno supplente scelto tra gli esperti in materia in rappresentanza dei gestori privati;
- il provvedimento di nomina adottato dall'Unione dovrà assicurare la rotazione al massimo quinquennale dei membri affinché le professionalità, espressione dai singoli Enti del Distretto, trovino adeguata rappresentanza in seno alla Commissione come previsto dall'art. 22 della L.R. 19/2016. In tale provvedimento dovranno inoltre essere indicati, per ciascun membro, i relativi supplenti.

Al fine di garantire la conoscenza delle singole realtà territoriali nelle quali il servizio trova collocazione, alle sedute della Commissione partecipa un rappresentante del Comune interessato senza diritto di voto. Il parere positivo può essere condizionato.

La Commissione si dota di alcune regole tecniche di funzionamento per garantire i compiti assegnati.

Funzionamento.

La Commissione funziona di regola con la totalità dei componenti. In caso di impossibilità per uno o più componenti a partecipare o a inviare un supplente, il Presidente promuove comunque la decisione della Commissione con una presenza minima di tre componenti, oltre al Presidente, e la trasmette agli assenti, i quali possono far pervenire il loro parere al Presidente entro dieci giorni dal ricevimento.

Compiti:

La Commissione valuta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati, così come previsto nell'allegato B punto 2 della Direttiva regionale n. 1564/2017.

La Commissione svolge sopralluoghi presso le strutture in esame attraverso alcuni suoi membri, previo avviso al soggetto gestore, per verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati. Dell'esito del sopralluogo e/o del confronto col soggetto gestore, sarà redatto apposito verbale.

Articolo 6 **Termini per il provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione**

Il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio educativo per la prima infanzia gestito da soggetti privati, acquisito il parere formulato dalla Commissione tecnica distrettuale, adotterà il provvedimento finale di rilascio o di diniego dell'autorizzazione entro **60 (sessanta)** giorni dalla presentazione dell'istanza all'Ufficio protocollo/Pec del Comune dandone contestualmente comunicazione all'interessato.

Il termine può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per un periodo non superiore a **30 (trenta)** giorni, per integrare la domanda o la documentazione o per fornire i chiarimenti richiesti necessari per l'istruttoria.

L'autorizzazione al funzionamento sarà rilasciata per i servizi che soddisfino pienamente i requisiti indicati nella L.R. 19/2016 e ss. mm. e ii. e nell'Allegato A della direttiva regionale n. 1564/2017.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

L'autorizzazione al funzionamento sarà negata in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio.

L'autorizzazione sarà negata, inoltre, in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A della direttiva regionale n. 1564/2017.

Articolo 7

Durata e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di **sette anni** e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare all'organo competente di cui al precedente art. 1, almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla L.R. 19/2016 e ss. mm. e ii., dalla Direttiva regionale n. 1564/2017 e dalla normativa vigente.

Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione, avvalendosi della Commissione Tecnica Distrettuale.

Articolo 8

Attività di vigilanza e controllo

Ai sensi degli artt. 11 e 20 della L.R. 19/2016 e ss. mm. e ii., sono in capo al Comune le funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sui servizi ricreativi, soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività.

La funzione di vigilanza per i servizi ricreativi riguarda le disposizioni dell'art. 26, comma 2, della L.R. 19/2016 e le caratteristiche e i requisiti previsti dall'allegato A della Direttiva regionale n. 1564/2017.

Il servizio di coordinamento pedagogico dell'Unione definisce le linee guida contenenti le indicazioni per l'istituzione del registro delle presenze, che verrà tenuto aggiornato quotidianamente a cura del soggetto gestore.

La vigilanza viene svolta dal Comune in cui è ubicato il servizio, anche su richiesta della Regione, o su formale segnalazione da parte di cittadini. Nel caso in cui non persistono i requisiti richieste nell'atto dell'autorizzazione al funzionamento, il Comune può avvalersi della Commissione tecnica distrettuale per accertare l'esistenza e la permanenza dei requisiti sulla cui base è concessa l'autorizzazione al funzionamento e dei requisiti dei cui all'art. 9 della L.R. 19/2016 per i servizi ricreativi.

Qualora emergano inadempienze, gli atti della Commissione inerenti all'attività di vigilanza devono essere trasmessi al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, a cui è attribuito il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati.

La Commissione ha l'obbligo di accertare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e tale

attività di verifica a cadenza almeno triennale e può essere attivata in qualsiasi momento dalla Regione (allegato B, punto 4.2, direttiva regionale n. 1564/2017).

Articolo 9 Sanzioni amministrative

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 "Vigilanza e sanzioni" della L.R. n. 19/2016 e ss. mm. e ii., il presente regolamento disciplina sanzioni e modalità di applicazione per la mancanza dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

L'applicazione della sanzione spetta al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio. L'introito dei proventi da sanzioni amministrative compete al Comune medesimo. In caso di mancato pagamento della sanzione, il gestore riceverà una lettera di sollecito, notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a regolarizzare il pagamento dovuto.

La lettera di sollecito sarà gravata di una quota forfetaria per il recupero delle spese relative alla pratica e degli interessi al tasso legale, decorrenti dalla scadenza di pagamento - non ottemperata - alla data del sollecito.

In caso di ulteriore mancato pagamento verrà attivata, verso il gestore inadempiente, la procedura di riscossione coattiva, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, con l'applicazione degli interessi a tasso legale.

Sanzioni per mancata autorizzazione al funzionamento o segnalazione certificata di inizio attività:

- 1) Erogazione di un servizio educativo senza aver richiesto e ottenuto l'autorizzazione al funzionamento: sanzione di € 10.000,00 (euro diecimila/00);
- 2) Erogazione di un servizio educativo con procedimento di autorizzazione in corso e non siano ancora decorsi i termini di cui all'art. 4: sanzione di € 3.000,00 (euro tremila/00);
- 3) Avvio di un servizio ricreativo (all'art. 9 della L.R. 19/2016 e ss. mm. e ii.) senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività: sanzione amministrativa di € 3.000,00 (euro tremila/00).

In tutti i casi contemplati è prevista la sospensione del funzionamento del servizio educativo fino all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della S.C.I.A. per i servizi ricreativi.

Sanzioni per mancanza/perdita dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e dei requisiti normativi per i servizi ricreativi:

Se dall'ispezione emerge l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e comunque previsti dalle norme vigenti, sarà irrogata al Soggetto Gestore una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio definisce l'irrogazione della sanzione, variabile da € 2.000,00 (euro duemila/00) ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), secondo la gravità delle mancanze e del ripetersi delle stesse, come previsto dall'art. 20 della L.R. 19/2016 e ss. mm..

Sono stabilite, in particolare, le seguenti sanzioni amministrative:

- a) € 2.000,00 (euro duemila/00) per possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta, modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza comunicazione al Comune per l'eventuale adeguamento dell'autorizzazione, utilizzo anche parziale dei locali oggetto di autorizzazione per erogare, in concomitanza con il servizio autorizzato altri servizi educativi o ricreativi non previsti nell'autorizzazione stessa, insufficiente allestimento dello spazio esterno e per ogni altra difformità, di modesta entità, rispetto alle norme vigenti e a quanto prescritto nell'autorizzazione, che non sia pregiudizievole, comunque, delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti;
- b) da € 2.000,01 (euro duemila/01) ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per dotazione di sanitari inferiore a quanto richiesto (n. vasi o lavabi), lieve scostamento dai parametri previsti dal regolamento edilizio comunale negli ambienti destinati ai bambini (condizioni di altezza, luminosità, areazione, ecc.), non esistenza di un piano di

evacuazione per le situazioni di emergenza, arredi e attrezzature mancanti di certificazione di conformità ove richiesto e per carenze in ordine a quanto previsto, anche per i servizi ricreativi dalla Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 “SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000”.

Le infrazioni di cui sopra si intendono di media rilevanza, non tali comunque da mettere a serio rischio salute e sicurezza degli utenti. Se la violazione persiste, il Comune competente per territorio assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio

- c) da € 5.000,01 (euro cinquemila/01) ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) per gravi carenze di tipo strutturale, igienico e organizzative in uno o più locali/attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità per la salute e la sicurezza di bambini e adulti nei servizi sia educativi che ricreativi, mancanza dei titoli richiesti al personale educatore e/o forte insufficienza dello stesso nel rapporto numerico adulti-bambini per i servizi educativi.

È prevista la sospensione del funzionamento fino alla presentazione della domanda di autorizzazione e della presentazione della SCIA.

Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'autorizzazione, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'autorizzazione comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

Del provvedimento di revoca è data notizia alla Città Metropolitana competente che provvede alla cancellazione dal registro.

Nell'espletamento del procedimento sanzionatorio, il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio potrà avvalersi del supporto della Commissione tecnica distrettuale.

PARTE SECONDA

ACCREDITAMENTO E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI (0-3 ANNI)

Articolo 10

Accreditamento

(normativa, definizione, finalità e requisiti)

1. L'accREDITamento dei servizi educativi per la prima infanzia destinati ai bambini da 0 a 3 anni (di seguito servizi educativi) è disciplinato dalla Legge regionale 25 novembre 2016 n.19 (di seguito L.R. 19/2016) e successive direttive applicative.

È stato istituito per garantire la qualità dell'offerta dei servizi educativi presenti nel territorio ed è finalizzato a promuovere la qualità diffusa e sostenibile nei servizi educativi per la prima infanzia. L'accREDITamento si basa sui requisiti previsti dalla direttiva specifica cui il presente regolamento rimanda e di seguito sinteticamente richiamati:

- Predisporre un Progetto Pedagogico del servizio redatto secondo l'indice regionale e contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
- Disporre della figura del Coordinatore Pedagogico in possesso dei requisiti previsti all'art. 32 della L.R. 19/2016;
- Effettuare una adeguata formazione del personale;
- Adottare strumenti di autovalutazione del servizio, garantendo la partecipazione del personale al percorso

territoriale di valutazione della qualità che ha carattere ricorsivo;

- Attuare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso e le misure idonee a garantire la trasparenza e la partecipazione delle famiglie.

2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei servizi educativi privati ed è condizione di funzionamento per i servizi educativi pubblici.

Articolo 11 **Domanda di Accreditamento**

1. La richiesta di accreditamento deve essere presentata da parte del privato al Comune secondo lo schema allegato alla direttiva regionale in materia.

2. Alla domanda redatta secondo lo schema deliberato dall'Assemblea regionale devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione sostitutiva che attesti i requisiti per accreditamento;
- b) il progetto pedagogico redatto secondo l'indice regionale;
- c) la descrizione delle misure di accesso e partecipazione delle famiglie.

Articolo 12 **Concessione dell'Accreditamento** *(Organo comunale competente)*

1. L'accreditamento dei servizi educativi è concesso dai ciascun singolo Comune dell'Unione Valli del Reno, Lavino Samoggia in attuazione della L.R. 19/2016 e della direttiva deliberata in materia dall'Assemblea legislativa regionale.

Articolo 13 **Procedura per l'Accreditamento** *(modalità e tempistica)*

Termini per il provvedimento di rilascio/diniego dell'accreditamento.

Il responsabile/dirigente competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, sentito il parere formulato dalla Commissione tecnica distrettuale, adatterà il provvedimento finale di rilascio o di diniego dell'accreditamento. Il responsabile/dirigente può, con atto motivato, discostarsi dal parere rilasciato dalla Commissione.

1. Accreditamento.

- a. Sarà rilasciato l'accreditamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfino pienamente i requisiti indicati nella L.R. 19/2016. e nell'Allegato 1 della relativa direttiva.
- b. Sarà rilasciato accreditamento condizionato al rispetto delle prescrizioni impartite nel relativo atto - che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento - ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che tale mancanza sia facilmente superabile.

2. Diniego all'accreditamento.

Sarà negato l'accreditamento in caso di sospensione o inesistenza dell'autorizzazione al funzionamento o per gravi carenze documentali/organizzative non sanate.

3. **Sospensione dei termini.** Nel caso di carenze gravi, ma potenzialmente superabili entro 180 giorni, saranno sospesi i termini della procedura per un periodo congruo al superamento delle criticità evidenziate, comunque non superiore a mesi sei.

4. **Notifica e "silenzio-assenso".** Il provvedimento finale è reso noto formalmente al Soggetto Gestore

richiedente entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla richiesta. Fa eccezione la prima applicazione della direttiva a favore dei soggetti già autorizzati, dove il termine è incrementato a 120 giorni. Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non risponda entro il termine di sessanta/centoventi giorni – o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni – il richiedente può ritenere il servizio formalmente accreditato, salvo quanto previsto come successiva attività ispettiva e di monitoraggio.

5. Istanza di riesame. Il Soggetto Gestore che si sia visto negato l'accREDITAMENTO potrà ripresentare istanza, documentando preventivamente - o contestualmente alla nuova richiesta - l'eliminazione degli elementi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento. Al medesimo iter potrà ricorrere il gestore che, a seguito di irregolarità accertate, abbia subito la revoca di un precedente accREDITAMENTO e abbia poi provveduto al ripristino dei requisiti richiesti.

Articolo 14 **Funzioni del Comune** *(compiti del Comune)*

1. Il Comune, ricevente la domanda di accREDITAMENTO:

- a) verifica la completezza formale dell'istanza, dell'autodichiarazione nonché la presenza degli allegati obbligatori e richiede, se necessario, le integrazioni per poter concludere l'istruttoria amministrativa prima di trasmettere la documentazione alla CTD;
- b) verifica la vigenza dell'autorizzazione al funzionamento;
- c) trasmette alla CTD l'istanza e la documentazione allegata e, in caso di servizio già autorizzato, la copia dell'autorizzazione al funzionamento del servizio educativo con la relativa scadenza;
- d) fissa il termine entro il quale la CTD dovrà fornire la risposta alla domanda di accREDITAMENTO;
- e) acquisisce il parere obbligatorio della CTD;
- f) emette il provvedimento di concessione dell'accREDITAMENTO ad avvenuta acquisizione del parere obbligatorio della CTD uniformandosi in tutto ad esso oppure discostandosene anche totalmente motivando la propria scelta nell'atto stesso;
- g) invia comunicazione dell'avvenuta concessione dell'accREDITAMENTO:
 - al soggetto privato interessato;
 - alla CTD che implementa l'elenco distrettuale dei servizi accREDITATI;
 - al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), allegando il parere della CTD;
- h) inserisce gli estremi dell'atto di accREDITAMENTO nell'anagrafica Regionale (SPI-ER);
- i) esercita il potere di controllo sulla permanenza dei requisiti dell'accREDITAMENTO.

Articolo 15 **Funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale** *(compiti del CPT - Coordinamento Pedagogico Territoriale)*

1. Il Coordinamento Pedagogico Territoriale (di seguito CPT) di cui all'art. 33 comma 2 della L.R. 19/2016 formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia pubblici e privati della Città Metropolitana di Bologna ha funzioni di:

- a) formazione, confronto, scambio, supporto all'innovazione, alla sperimentazione e alla qualificazione dei servizi;
- b) supporto al percorso di valutazione della qualità, in particolare per il supporto al percorso territoriale di valutazione della qualità, il CPT realizza le seguenti azioni:
 - adatta alla situazione locale lo schema dello "strumento di valutazione della qualità" già elaborato a livello regionale, precisando in particolare i criteri di valutazione e i descrittori e una volta predisposto o aggiornato lo invia al CPT della Città Metropolitana di Bologna;
 - supporta a livello formativo l'attività dei servizi impegnati nel percorso dell'autovalutazione nelle varie fasi;
 - monitora e raccoglie le presenze dei coordinatori pedagogici pubblici e privati agli incontri periodici del CPT e le attesta annualmente o su richiesta del gestore o del Coordinatore Pedagogico del servizio;
 - utilizza le risultanze del percorso territoriale di valutazione al fine di predisporre adeguati piani di formazione del personale e dei coordinatori pedagogici.

Articolo 16
Funzioni della Commissione Tecnica Distrettuale
(compiti della CTD)

1. La Commissione Tecnica Distrettuale (CTD) di cui all'art. 22 L.R. 19/2016 è composta nella fattispecie in forma ristretta, dal Presidente e dalla componente pedagogica. Per quest'ultima viene assicurata la partecipazione paritetica della componente privata e di quella pubblica, anche eventualmente di coordinatori pedagogici supplenti, in relazione al numero delle richieste di parere da esaminare;

2. La CTD nella fase istruttoria delle domande di accreditamento:

a) analizza e verifica la correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) verifica il progetto pedagogico e precisamente:

- la completezza nella sua articolazione come da indice regionale;

- la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;

c) richiede, in caso di non completezza della domanda l'integrazione del suo contenuto.

In tal caso il termine fissato dal Comune è sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti indispensabili al rilascio dell'accREDITAMENTO;

3. La CTD al termine dell'istruttoria:

- esprime il parere obbligatorio entro il termine fissato e lo trasmette al Comune di richiedente per il rilascio dell'accREDITAMENTO;

- implementa l'elenco distrettuale dei servizi accREDITATI.

4. Qualora un servizio richieda sia l'autorizzazione al funzionamento che l'accREDITAMENTO la CTD, nella composizione di cui all'art. 5 del presente regolamento:

- provvede a completare l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

- invia il parere al Comune per consentire l'adozione dell'atto autorizzatorio e resta in attesa della comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;

- provvede infine ad inviare il parere sull'accREDITAMENTO, elaborato dai componenti nella composizione ristretta.

Articolo 17
Obblighi regolamentari
(adempimenti per i gestori privati)

1. I gestori dei servizi educativi privati, oltre a possedere i requisiti previsti dalla direttiva sull'accREDITAMENTO sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:

a. esporre al pubblico il provvedimento dell'accREDITAMENTO in forma accessibile ed evidente;

b. realizzare il percorso ricorsivo dell'autovalutazione della qualità, così come previsto nelle linee guida, utilizzando lo strumento di valutazione condiviso a livello metropolitano in sede di CPT;

c. elaborare un report di autovalutazione della qualità redatto secondo l'indice regionale, a cura del Coordinatore Pedagogico, da inviare al CPT, alla CTD e al Responsabile del Servizio comunale competente per i servizi 0-3 anni;

d. predisporre uno specifico progetto educativo annuale del servizio con riferimento e in linea con quanto delineato nel progetto pedagogico; e. predisporre nella seconda e terza fase del processo triennale di autovalutazione una relazione sintetica annuale con i seguenti contenuti:

- una sintesi del progetto educativo annuale;

- la formazione del personale collegata ai bisogni emersi;

- le azioni di miglioramento messe in campo;

- il funzionamento del gruppo di lavoro (frequenza incontri, attività/obiettivi di coordinamento, ecc.);

- la promozione delle relazioni con le famiglie.

2. I gestori dei servizi educativi devono pertanto conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:

- Report di autovalutazione redatto dal Coordinatore Pedagogico (comma 1 lettera c);

- Progetto educativo annuale (comma 1 lettera d);

- Relazione sintetica annuale (comma 1 lettera e);
- Attestati relativi alla frequenza dei corsi di formazione da parte del personale;
- Certificati di presenza del coordinatore pedagogico al Coordinamento Pedagogico Territoriale;
- Documenti attestanti le ore effettuate dal coordinatore pedagogico per il servizio educativo;

3. Nel periodo di validità dell'accreditamento devono essere segnalate al Comune tutte le variazioni intervenute rispetto alle l'attività educativa e riguardanti i requisiti essenziali dichiarati in sede di accreditamento.

Articolo 18 **Attività di vigilanza e controllo** *(a cura della CTD)*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi accreditati i Comuni dell'Unione, si avvale della Commissione Tecnica Distrettuale nella sua composizione ristretta.

2. La Commissione Tecnica Distrettuale, entro un anno dalla concessione dell'accreditamento, procede attraverso verifiche amministrativo/pedagogiche e audit tese ad accertare:

- l'avvenuta partecipazione dei coordinatori pedagogici dei servizi pubblici e privati accreditati alle attività del CPT;
- l'avvenuta redazione dei report di autovalutazione del servizio educativo entro un anno dall'avvio del processo di autovalutazione della qualità.

3. L'attività di vigilanza e controllo relativi alla permanenza dei requisiti alla base dell'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, viene effettuata dalla Commissione tecnica distrettuale attraverso:

- a. richieste ai gestori privati, con cadenza annuale, di attestazioni sulla permanenza dei parametri gestionali/amministrativi/pedagogici stabiliti dalla normativa regionale;
- b. controlli a campione anche mediante sopralluoghi, per almeno il 10% all'anno dei servizi educativi accreditati e comunque assicurando almeno un AUDIT e/o una ispezione nel periodo di validità dell'accreditamento finalizzati a verificare:
 - il rispetto di quanto delineato nel progetto pedagogico e la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;
 - l'avvenuta partecipazione al percorso di valutazione in maniera ricorsiva;
 - la realizzazione degli impegni dichiarati e della partecipazione al percorso di qualità:
 - 1° anno autovalutazione;
 - 2° e 3° anno azioni di miglioramento.

4. Quando da sopralluoghi e verifiche emergono inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori per l'accreditamento, il Presidente della Commissione tecnica distrettuale contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile della gestione, fatta salva la facoltà del gestore stesso di presentare entro 10 giorni controdeduzioni, memorie e documenti che la Commissione Tecnica Distrettuale valuterà ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. Nel caso che le controdeduzioni non siano ritenute esimenti dell'addebito, la Commissione Tecnica Distrettuale trasmette gli atti al Dirigente del servizio comunale competente per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 20.

Articolo 19 **Sanzioni per mancanza o perdita dei requisiti per l'accreditamento**

1. Ai gestori che hanno perso uno o più requisiti viene assegnato dal Dirigente del servizio comunale competente un termine massimo di 60 giorni entro il quale provvedere al ripristino di uno o più requisiti mancanti;

2. trascorso inutilmente il termine fissato, il Comune concedente procede alla sospensione del provvedimento di accreditamento per un periodo limitato non superiore a due mesi;

3. decorso inutilmente tale ulteriore termine di sospensione ed accertato il mancato ripristino di uno o più

requisiti mancanti, il Dirigente dispone la revoca dell'accREDITamento;

4. la revoca dell'accREDITamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché la risoluzione dei contratti d'appalto o delle convenzioni/accordi stipulati, secondo le modalità in essi contenute;

5. del provvedimento di revoca viene data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi accREDITati;

6. nel caso di decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento di un servizio educativo si intende decaduto, revocato o sospeso anche l'accREDITamento.

Art. 20

Norme di prima attuazione e transitorie

1. I servizi già titolari di autorizzazione al funzionamento che non intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del Regolamento, presentano la domanda di accREDITamento indicando il numero dell'atto di autorizzazione stessa;

2. Il termine di 60 giorni per la concessione dell'accREDITamento di cui all'art. 13 del presente regolamento in sede di prima applicazione può essere prorogato di ulteriori 60 giorni;

3. Per i servizi integrativi, in attesa di una specifica direttiva, è fatta salva la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordo con il Comune.

Articolo 21

Abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del 10 del 25/05/2015.

Articolo 22

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme vigenti in materia di servizi educativi, ricreativi e iniziative di conciliazione per la prima infanzia, previsti dalle seguenti norme:

- Legge Regionale n. 19 del 25 novembre 2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”;

- D.G.R. n. 1564 del 16 ottobre 2017 “Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione”;

- D.G.R. n. 704 del 13 maggio 2019 “AccREDITamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016”;

- D.G.R. n.1035 del 29.06.2021 “ Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accREDITamento dei nidi d'infanzia”.